

Legge regionale 25 settembre 1996 , n. 41 - TESTO VIGENTE dal 21/05/2020

Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 << Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate >>.

Art. 13 bis

(Consulta regionale delle associazioni dei disabili)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(13)(17)

1. Ai fini della promozione delle politiche regionali di integrazione delle persone disabili nella società e della consultazione in materia di interventi e servizi a favore delle persone disabili, la Regione Friuli Venezia Giulia riconosce il ruolo della Consulta regionale delle associazioni di persone disabili e delle loro famiglie del Friuli Venezia Giulia quale organismo rappresentativo e di coordinamento dell'associazionismo nel settore della disabilità.

(14)

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Consulta in particolare:

a) partecipa alla Commissione regionale per le politiche sociali di cui all'articolo 27 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6;

b) esprime parere sul Piano sanitario e sociosanitario regionale di cui all'articolo 8 della legge regionale 17 agosto 2004, n. 23 (Disposizioni sulla partecipazione degli enti locali ai processi programmatici e di verifica in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria e disciplina dei relativi strumenti di programmazione, nonché altre disposizioni urgenti in materia sanitaria e sociale);

c) formula proposte in materia di politiche regionali per le persone disabili;

c bis) promuove iniziative di sensibilizzazione, informazione, formazione e aggiornamento professionale finalizzate alla diffusione della cultura e dei principi della progettazione universale, volti a garantire la piena accessibilità e fruibilità di spazi, oggetti e servizi;

d) esprime parere su ogni altro atto legislativo o amministrativo relativo all'azione

regionale in materia di disabilità;

e) individua le proprie rappresentanze locali per l'espressione del parere di cui all'articolo 24, comma 6, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6.

e bis) sostiene le attività di coordinamento, formazione, divulgazione e disseminazione delle associazioni che la costituiscono.

(12)(15)

3. La Direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale pone a disposizione della Consulta le dotazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2.

4. In relazione alle funzioni svolte ai sensi del presente articolo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Consulta un contributo per le spese di funzionamento, sue e delle sue strutture provinciali.

(8)(9)(10)(11)(16)

5. Ai fini della concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 4, la Consulta presenta alla Direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale, entro il 31 marzo di ogni anno, apposita istanza corredata di una relazione sull'attività prevista nell'anno di riferimento e del relativo preventivo di spesa.

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 41, comma 3, L. R. 14/2002 nel testo modificato da art. 243, comma 1, L. R. 26/2012

2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, comma 2, L. R. 14/2002 nel testo modificato da art. 244, comma 1, L. R. 26/2012

3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 43, comma 1, L. R. 14/2002 nel testo modificato da art. 245, comma 1, L. R. 26/2012

4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 60, comma 5, L. R. 14/2002 nel testo modificato da art. 247, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012

- 5** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 61, comma 2, L. R. 14/2002 nel testo modificato da art. 248, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
- 6** Articolo aggiunto da art. 43, comma 1, L. R. 18/2005 , a decorrere dall'1 gennaio 2006, ai sensi dell'art. 79, comma 12, L.R. 18/2005.
- 7** Articolo sostituito da art. 62, comma 1, L. R. 6/2006
- 8** Derogata la disciplina del comma 4 da art. 3, comma 13, L. R. 12/2006
- 9** Comma 4 sostituito da art. 13, comma 1, L. R. 19/2006
- 10** Derogata la disciplina del comma 4 da art. 3, comma 26, L. R. 22/2007
- 11** Parole soppresse al comma 4 da art. 2, comma 37, L. R. 30/2007
- 12** Lettera c bis) del comma 2 aggiunta da art. 9, comma 1, L. R. 27/2012
- 13** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 12, L. R. 5/2013
- 14** Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 7, lettera a), L. R. 33/2015
- 15** Lettera e bis) del comma 2 aggiunta da art. 5, comma 7, lettera b), L. R. 33/2015
- 16** Parole aggiunte al comma 4 da art. 5, comma 7, lettera c), L. R. 33/2015
- 17** Articolo abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.